


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *SCHIV*
S. H VI - A b60
01-08-2012
Il Rep. del servizio
L'Intonatore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minniti)
Giuseppe Mirabelli



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30-07-2012 N. 1269	OGGETTO: Dichiarazione di sospensione dell'esclusione dalle gare d'appalto celebrate dal Comune di Ragusa delle ditte Everest s.r.l. , Lavori Pubblici s.r.l. fino a giudizio definitivo
N. 93 Settore IV	
Data 04/07/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di luglio nell'ufficio del settore IV, Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la propria determinazione n. 52/IV del 23/04/2012, registrata al n. 754 del protocollo generale in data 15/05/2012, con la quale, oltre ad aggiudicare l'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili comunali di corso Don Minzoni n.2/4 e via XI Febbraio n.46 a servizio della Caserma dei Carabinieri di Ragusa Ibla, al punto 5 del dispositivo è stata prevista, nei confronti delle imprese Everest s.r.l. e Lavori Pubblici s.r.l. , l'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto bandite dal Comune di Ragusa, per il periodo di un anno, avendo le citate imprese, entrambe partecipanti alla gara, in violazione di quanto previsto dal Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa, dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di collegamento, neanche sostanziale, fra loro;

Considerato, invece, che tale circostanza era stata – secondo il seggio di gara – appurata sia per il tramite della documentazione prodotta, sia attraverso documentazione acquisita, e che, pertanto, con i punti 3 e 4 della parte dispositiva della medesima determinazione, ne era stata disposta l'esclusione **anche** per violazione dell'art. 38 commi 1, lett. m-quater, e 2, e la segnalazione all'AVCP;

Rilevato che il legale rappresentante della impresa Lavori Pubblici, in data 11 maggio u.s., per il tramite dei suoi avvocati, ha notificato ricorso al TAR Catania avverso le disposizioni superiormente riportate ai punti 3, 4 e 5 della citata determinazione, richiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare;

Considerato che mentre la segnalazione all'AVCP esplicherà i suoi effetti solo dopo che quell'Organo avrà completato l'istruttoria e troverà giustificata dagli elementi addotti la segnalazione effettuata dal Comune di Ragusa, la disposizione di cui al punto 5 del dispositivo è immediatamente efficace, salvo intervento cautelare dei giudici amministrativi;

Preso atto che, all'udienza del 7 giugno 2012, il TAR Catania, esaminato il ricorso della Lavori Pubblici, di cui si è detto prima, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare, aggiornando la trattazione di merito al prossimo 6 dicembre 2012;

Dato atto che alla decisione il TAR giunge, poiché non sussistono i presupposti del danno grave ed irreparabile, atteso che la partecipazione dell'impresa a successive gare è da ritenere solo eventuale, "nonostante il ricorso presenti possibili profili di fondatezza";

Ritenuto che la formulazione usata dal TAR, se da una parte non blocca l'efficacia del provvedimento adottato, tuttavia, non escludendo il fumus boni iuris e affermando che l'impresa non corre il rischio di subire danni gravi solamente nella misura in cui non partecipa a gare, ovvero, riconoscendo che l'impresa, se ingiustamente esclusa, non avrà occasione di lamentare danni (e richiedere eventuali risarcimenti) solo se non partecipa, oggettivamente pone la stazione appaltante nella condizione di dovere sopesare il reale interesse pubblico a non consentire la partecipazione delle predette imprese (non solo della Lavori Pubblici promotrice del ricorso) con effetto immediato;

Ritenuto, fra l'altro, che, per quanto la condotta tenuta dalle imprese in questione sia stata riprovevole e in violazione di quanto dichiarato con il protocollo di legalità, poiché non sono stati, nel corso della gara, raccolti elementi comprovanti una condotta attivamente finalizzata (per es. in accordo con altri partecipanti) ad alterare il risultato dell'aggiudicazione, non si intravvede nella ipotesi di rinviare l'applicazione della sanzione al momento successivo al giudicato amministrativo un possibile danno per l'Ente o per il corretto svolgimento delle procedure di gara in essere e di quelle alle quali, singolarmente, potrebbero partecipare;

Considerato, viceversa, che applicare fin da ora, sia pure legittimamente, la sanzione della esclusione della Lavori Pubblici e della Everest dalle gare indette dal Comune, espone il medesimo, qualora non fosse riconosciuto, nell'esame di merito, che le due imprese, in occasione della gara in questione, hanno agito in situazione di controllo sostanziale non dichiarato (violazione art. 38, comma 1. lett. m-quater), a possibili richieste risarcitorie attualmente non prevedibili nella loro entità;

Dato atto che, alla data odierna, nei confronti delle imprese in questione non risultano per

questi motivi, in gare indette dal Comune di Ragusa, provvedimenti di esclusione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di sospendere l'applicazione, nei confronti delle imprese Everest s.r.l. e Lavori Pubblici s.r.l., della sanzione del divieto di partecipare alle gare del Comune di Ragusa per il periodo di un anno, prevista al punto 5) della parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 52/IV;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, sospendere l'efficacia di quanto disposto, nei confronti delle imprese Everest s.r.l. e Lavori Pubblici s.r.l., al punto 5) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 52/IV del 23/04/2012, registrata al n. 754 del protocollo generale in data 15/05/2012, fino al pronunciamento nel merito del ricorso promosso dall'impresa Lavori Pubblici s.r.l. avanti il T.A.R. Catania, la cui udienza è fissata per il 6 dicembre p.v. .
2. Dare atto conseguentemente che il divieto di partecipazione alle gare indette dal Comune di Ragusa decorrerà, per il periodo di un anno, dal momento in cui il ricorso di cui si è detto sarà deciso, fatta salva la possibilità di una nuova sospensione nel caso in cui la sentenza, se favorevole al Comune di Ragusa, fosse appellata presso il CGA.
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Dr. Giuseppe Mirabelli*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Settori Tecnici

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Dr. Giuseppe Mirabelli*

Visto
Il Dirigente del I Settore Segretario Generale
Ragusa, II

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, II

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 AGO. 2012


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Ligita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 AGO. 2012 al 09 AGO. 2012

Ragusa 10 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE
